



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA - VAS

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2358 dd. 21.3.2025 – titoli abilitativi in materia di idrocarburi – VAS sul PITESAI - VIA postuma: effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE – ragionevole bilanciamento degli interessi – differenza tra rinnovo e proroga

Il caso all'oggetto riguarda la valutazione di compatibilità ambientale (VIA statale) di un progetto relativo alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e relativa concessione, collateralmente al quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aveva portato avanti e concluso anche la Valutazione ambientale strategica (VAS) per l'adozione del "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee" (PITESAI) destinato all'individuazione delle aree in cui risulta possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile. In conseguenza di ciò, la società istante aveva ripermetrato l'area di intervento ed aveva ottenuto provvedimento di VIA favorevole e la proroga decennale per la concessione.

Le Amministrazioni locali impugnavano il decreto positivo di compatibilità ambientale del progetto con ricorso respinto dal TAR Lazio; la sentenza veniva impugnata in appello, tra l'altro criticando l'avvenuta valutazione d'impatto ambientale compiuta su impianto o infrastruttura preesistente all'entrata in vigore della disciplina che, come tale, non era mai stata sottoposta ad un giudizio di compatibilità con l'ambiente in cui essa è localizzata. In buona sostanza, con la sentenza in commento il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi sulla cd. VIA postuma ed ha ribadito i seguenti principi di matrice costituzionale ed eurounitaria:

i. di regola, la VIA costituisce un procedimento finalizzato a valutare la compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto il progetto di un'opera ancora da realizzare e, pertanto, pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissi dalla disciplina ambientale (così Corte Costituzionale 26 marzo 2010 n. 120);

ii. nondimeno, nell'ipotesi in cui un impianto preesistente all'introduzione della Direttiva divenga oggetto di ulteriori "lavori" o "attività", compiuti successivamente all'entrata in vigore della Direttiva comunitaria n. 85/337/CEE del 1985 in materia ambientale, la VIA dovrà essere "recuperata" rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell'autorizzazione o anche in sede di rinnovo della stessa (così Corte di Giustizia, 17 marzo 2011, in causa C-275/09);

iii. inoltre, sempre con riferimento ad un impianto preesistente all'introduzione della Direttiva, la VIA si impone, allorché si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione o al suo ripristino a seguito dell'avvenuta revoca a causa di irregolarità dell'impianto e ciò anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e dunque con riferimento "agli impianti esistenti" (Corte Costituzionale 26 marzo 2010 n. 120).

In definitiva, il giudizio di VIA c.d. "postumo", sebbene eccezionale, è ammesso in talune ipotesi, per garantire il c.d. "effetto utile" della Direttiva del 1985, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività *ab antiquo* esistenti. Un tanto sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l'interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento – con rilevanti conseguenze economiche e sociali – sarebbe l'effetto possibile di un'applicazione retroattiva degli *standard* di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della suddetta direttiva (sentenza n. 209 del 2011 della Corte Costituzionale). La sentenza ribadisce che, ai fini dello svolgimento della VIA postuma, la proroga della concessione di coltivazione di idrocarburi non può sussumersi nell'ambito del rinnovo, trattandosi di istituti diversi per pacifica giurisprudenza amministrativa. La proroga, infatti, consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario, mentre il rinnovo costituisce un nuovo rapporto giuridico fra le parti, dopo l'estinzione della concessione precedente.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202306382&nomeFile=202502358_11.html&subDir=Provvedimenti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
